

Riassunto delle direttive di Bio Suisse

Promemoria per aziende all'estero (versione 01/2020)

Il presente riassunto delle direttive Bio Suisse offre ai produttori esteri una panoramica dei requisiti necessari per una certificazione secondo le direttive Bio Suisse (= certificazione BIOSUISSE ORGANIC). Il presupposto di base per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di un'azienda è sempre una certificazione bio già esistente secondo il Regolamento UE o secondo un'ordinanza equivalente.

Se l'azienda ha già ottenuto la certificazione BIOSUISSE ORGANIC, occorre osservare in particolare le condizioni specifiche per l'azienda inviate assieme al certificato BIOSUISSE ORGANIC.

1. Globalità aziendale

L'intera azienda agricola deve essere gestita in regime biologico.

Le aziende agricole con allevamento di animali convenzionale o con particelle gestite in regime non biologico non possono essere certificate BIOSUISSE ORGANIC. Fa stato la definizione di azienda di Bio Suisse:

- Unità di terreno, edifici, inventario e manodopera con un centro aziendale
- Flusso delle merci indipendente e separato e un'immagine propria e inconfondibile verso l'esterno.
- Il capoazienda non può essere responsabile per un'altra azienda convenzionale o parte di un'azienda gestita in regime convenzionale.

2. Durata della conversione

Il periodo di conversione secondo il Regolamento bio UE o secondo direttive bio riconosciute può essere computato al periodo di conversione BIOSUISSE ORGANIC (sono escluse le certificazioni retroattive di superfici). In caso di coltivazione di nuove superfici, le stesse sono riconosciute solo se è a disposizione un certificato bio UE valido e se le nuove superfici sono state coltivate in regime biologico almeno per 24 mesi. Una durata più breve del periodo di conversione sulla scorta di una precedente coltivazione non è possibile.

3. Concimazione

Vanno rispettati i seguenti limiti di concimazione per ettaro e anno:

	kg N _{tot} /ha	kg P ₂ O ₅ /ha
foraggicoltura e orticoltura in campo aperto	225	80
campicoltura (piante sarchiate e cereali)	180	60
viticoltura, frutta, bacche, ecc.	100	30

Per colture speciali si applicano altri limiti.

È vietato l'impiego di torba per migliorare il suolo, concimi potassici altamente concentrati contenenti cloro (p. es. cloruro di potassio) e chelati chimici di sintesi (p. es. EDTA).

Per i concimi di potassio minerale (da 150 kg /ettaro/anno) e per i concimi oligodinamici va prodotta la prova che ne attesti la necessità.

4. Promozione della biodiversità

Le superfici per la promozione della biodiversità sono ad esempio superfici a maggese non concimate e ricche di specie, prati permanenti e pascoli, alberi indigeni isolati (1 ara per albero), superfici con comunità di piante naturali tipiche della regione, siepi, boschetti campestri e rive boscate, fossati umidi, pozzi, stagni e terreni paludosi, superfici ruderali e ruderi, muri a secco, mucchi di pietre e terrapieni, sentieri naturali (ricoperti di vegetazione per almeno un terzo) e boschi ricchi di specie.

Lungo le acque superficiali naturali deve essere presente una striscia non coltivata di almeno 6 metri.

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34 · CH-4052 Basilea

tel. 061 204 66 66

www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch

Almeno altre due misure per la promozione della biodiversità devono essere soddisfatte.

5. Materiale di moltiplicazione (semente, materiale vegetativo di moltiplicazione) e piantine

- Il materiale di moltiplicazione deve essere di provenienza biologica.
- Materiale di moltiplicazione non biologico, non trattato può essere impiegato unicamente se l'organismo di controllo fornisce la prova (rapporto di controllo o conferma scritta) che non è disponibile alcun materiale biologico. Per la coltivazione di cereali (frumento, spelta, spelta minore, farro, kamut, grano duro, orzo, avena, segale, triticale, riso e miglio) e per le colture che nel Paese vengono coltivate anche in qualità OGM è obbligatorio impiegare semente biologica.
- L'impiego di materiale di moltiplicazione trattato è vietato.
- L'impiego di semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto il granturco e colza HOLL) non è ammesso.
- Le piantine e il materiale vegetativo di moltiplicazione di colture annuali devono essere biologiche certificate. Il substrato impiegato non deve contenere più del 70% di torba.
- Per la moltiplicazione vegetativa di fragole deve aver luogo in regime biologico certificato almeno la coltivazione delle piantine. Gli stoloni di piante madri convenzionali possono essere utilizzati per la coltivazione di piantine bio se non sono ottenibili stoloni di qualità bio.

6. Prodotti fitosanitari

- Sono vietati piretroidi sintetici (anche nelle trappole), erbicidi biologici e regolatori della crescita.
- L'impiego di preparati a base di zolfo e di rame non è ammesso salvo nelle seguenti colture (quantitativi massimi di rame puro per ha di superficie trattata e anno):

– frutta a granella	1,5 kg
– bacche	2 kg
– frutta a nocciolo, ananas, patate, piante ornamentali, luppolo	4 kg
– ortaggi (ammesso esclusivamente per melanzane, fagiolini, carote, specie di cavoli, cucurbitacee, barbabietole, scorzonera, sedano, pomodori)	4 kg
– ortaggi ed erbe per la produzione di semente	4 kg
– altre colture permanenti (incl. tropiche e subtropiche)	4 kg
- L'impiego di ethephon e di carburo di calcio per l'induzione della fioritura dell'ananas è vietato.

7. Protezione del suolo

- L'avvicendamento deve presentare almeno il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo risp. che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive (ad es. leguminose da granella, sovescio, prato artificiale ecc.).
- All'infuori del periodo vegetativo almeno il 50% della superficie coltivata deve essere ricoperta con piante.
- Per le colture campicole e orticole annuali occorre rispettare un periodo di riposo colturale di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie (eccezione: riso, verdura, ananas).
- Le superfici a rischio di erosione non possono essere coltivate se non sono adottate misure per impedire l'erosione.

8. Requisiti relativi alla gestione delle risorse idriche

- Le acque reflue o di infiltrazione non devono compromettere la qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
- L'acqua d'irrigazione non deve pregiudicare la qualità del raccolto.
- L'irrigazione non deve pregiudicare a lungo termine la fertilità del suolo.
- Le aziende situate in regioni con scarse risorse idriche devono soddisfare requisiti supplementari, p. es. allestire un piano di gestione, utilizzare sistemi d'irrigazione efficienti e a basso consumo idrico, collaborazione comprovata con interlocutori rilevanti nell'ambito della gestione delle risorse idriche.
- Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili è ammesso solo se è possibile documentare che lo sfruttamento non rappresenta gravi rischi ecologici o socioeconomici.

9. Riscaldamento delle serre

Le serre per l'orticoltura e la produzione di erbe in vaso possono essere unicamente protette dal gelo (al massimo 5 °C) in inverno. Le serre dotate di un isolamento particolarmente efficace possono essere riscaldate fino a 10 °C.

10. Inerbimento nelle colture permanenti

Le colture permanenti devono essere inerbite tutto l'anno. Nelle regioni con scarse risorse idriche l'inerbimento può essere limitato a almeno 4 mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente occorre seminare un sovescio.

11. Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione

Non è ammesso il dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) a scopo agricolo. I prodotti coltivati su superfici dissodate dopo del 1994 non possono ottenere la certificazione BIOSUISSE ORGANIC.

12. Allevamento di animali

Per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di prodotti vegetali, le aziende nell'UE devono rispettare le direttive sulla detenzione di animali previste dal Regolamento bio UE. In tutti altri Paesi devono essere adempiuti gli standard minimi di Bio Suisse riguardo all'allevamento.

Per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di prodotti di origine animale, l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti, i molluschi e l'apicoltura).

13. Responsabilità sociale

I produttori di erbe, frutta e verdura fresca in Francia, Italia, Marocco, Perù, Portogallo e Spagna sono tenuti a far eseguire una certificazione risp. verifica sociale esterna. Tale obbligo si applica anche ai produttori di banane (tutti i Paesi) e di nocciole (Turchia). Sono escluse le aziende con meno di cinque dipendenti.

Tutte le aziende con più di 20 dipendenti che dispongono di una certificazione risp. verifica sociale esterna sono tenute a compilare un'autodichiarazione Bio Suisse.

14. Magazzinaggio e trasformazione

Il magazzinaggio e la trasformazione dei prodotti devono essere interamente conformi alle direttive Bio Suisse (parte III delle direttive).

15. Commercio e dichiarazione

Bio Suisse riconosce solo i prodotti che sono stati trasportati via terra o via mare.

I prodotti BIOSUISSE ORGANIC destinati all'esportazione in Svizzera devono recare la dicitura «BIOSUISSE ORGANIC» su contenitori, bollettini di consegna, fatture, ecc. o essere contrassegnati con il logo «BIOSUISSE ORGANIC» (vedi sotto). Sui contenitori destinati all'esportazione deve figurare il logo. I modelli per il logo sono disponibili sul sito internet di Bio Suisse.



Il marchio Gemma è protetto dal diritto d'autore. Le aziende certificate BIOSUISSE ORGANIC non possono utilizzare il marchio né la dicitura Gemma.

I prodotti BIOSUISSE ORGANIC devono essere sempre chiaramente identificabili nel flusso fisico di merci e nella contabilità.

Tutte le esportazioni in Svizzera devono essere registrate nel sistema Bio Suisse Supply Chain Monitor (<https://international.biosuisse.ch/>).

In caso di dubbio, non è vincolante il presente riassunto bensì la versione integrale delle Direttive Bio Suisse.